



COMUNE DI TARANTO

Sindaco

Piazza Municipio, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581673

e-mail: [ufficiogabinetto@comune.taranto.it](mailto:ufficiogabinetto@comune.taranto.it)

e-mail certificata: [gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL - 3 APR. 2020

**OGGETTO:** Ordinanza ex art. 50, comma 5, TUOEL di carattere temporaneo per contrastare situazioni di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza, in coerenza con la previsioni statali in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.

### IL SINDACO

**Visti:**

- i D.P.C.M. del 1-8-9-11-25-31 marzo 2020;
- il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- le Ordinanze Regionali del Presidente della Regione Puglia in merito;

*Visto l'art. 50 comma 5 TUOEL, in base al quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";*

**Rilevato** che le misure restrittive stabilite con i DPCM vigenti in materia di "emergenza coronavirus" come da numerose segnalazioni pervenute alla centrale operativa della Polizia Locale e successiva constatazione degli operatori intervenuti in diverse zone della Città di assembramenti di persone come luoghi di aggregazione, che si richiamano per *relationem* a fondamento del presente provvedimento ordinatorio, hanno determinato e/o accentuato fenomeni già presenti di frequenti stazionamenti di persone e fenomeni di affollamento presso rivendite in modalità "self-service" di alimenti e bevande all'aperto, autolavaggi, ... che recano pregiudizio ai beni e agli interessi giuridici in forza dei quali le citate disposizioni consentono l'esercizio del potere sindacale di che trattasi, con particolare riguardo alla tutela igienico-sanitaria, della vivibilità e della sicurezza pubblica;

**Rilevato** che, in particolare, dai citati sopralluoghi effettuati dagli Operatori della Polizia Locale e dai verbali di identificazione redatte risulta necessario assumere iniziative stringenti atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio e finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi di detta situazione;

**Ritenuto**, pertanto, di emettere la presente ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 TUEL ai fini della tutela dell'igiene e della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e sociale, della vivibilità urbana, per come previsto dalla citata previsione normativa, in linea con le prescrizioni statali in materia di emergenza Coronavirus e senza porsi in contrasto con le stesse;

**Rilevato** che il presente provvedimento è:

- emanato con un'efficacia limitata nel tempo e solo per situazioni sopraggiunte di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza ed in coerenza con le misure di prevenzione adottate dagli Organi di Governo Nazionale;
- pertanto, è temporaneo, provvisorio, proporzionato, straordinario in ragione del tempo e delle motivazioni sopra espresse, basate sull'istruttoria svolta dalla Polizia locale, non essendo

possibile ricorrere ad altro strumento dell'ordinamento giuridico per la brevità del tempo considerato e la straordinarietà delle esigenze in questione che impongono come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (ex multis T.A.R. Torino, sez. II, 05/04/2016, n. 429; in senso analogo Consiglio di Stato, sez. V, 22/03/2016, n. 1189; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; Id., sez. V, 2 marzo 2015, n. 989; Id., 23 settembre 2015, n. 4466; Id., 25 maggio 2012, n. 3077);

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

### ORDINA

per i motivi descritti in premessa, in via temporanea, per contrastare situazioni di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza, in coerenza con la previsioni statali in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetto immediato e, comunque, sino al 13 aprile 2020, in tutto il territorio comunale, nei confronti dei gestori ed esercenti:

- La chiusura, per l'intera giornata, di tutti i punti vendita in modalità self service di alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h24), esclusi i distributori delle cosiddette "Casetta dell'acqua" in quanto bene primario;
- La chiusura h24 delle attività di autolavaggio e dei "Car Wash", con esclusione di quelle attività che erogano il servizio per i mezzi in dotazione delle Forze di Polizia e/o di altre Società che svolgono servizi di pubblica utilità, limitatamente al periodo strettamente necessario per le operazioni di lavaggio e disinfestazione dei mezzi, la cui autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata in via telematica alla Direzione Polizia Locale (PEC: [pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it); e.mail: [sd.polizia.municipale@comune.taranto.it](mailto:sd.polizia.municipale@comune.taranto.it));
- La chiusura dei distributori automatici di tabacchi dalle ore 19,00 alle ore 7,30 del giorno dopo, nonché la chiusura nei giorni festivi dalle ore 13,30 alle ore 7,30 del giorno dopo;
- L'apertura, dalle ore 07,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali, delle attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati 1) e 2) del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020. E' consentita l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive, dalle ore 07,30 alle ore 13,30 delle edicole e rivendite di giornali e quotidiani. Restano consentite le operazioni di carico e scarico merci anche nelle fasce orarie in cui l'attività è chiusa al pubblico;
- L'apertura nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 19,00 delle farmacie e parafarmacie, con eccezione per le farmacie di turno con apertura notturna, domenicale e festiva;
- L'obbligo della sospensione immediata di vendita degli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività di produzione e vendita di prodotti di altre tipologie di prodotti della panificazione e di vendita di generi alimentari riconducibili ai servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo prodotti di pasticceria fresca, piatti pronti e prodotti di gastronomia). Resta consentita, così come consentito dal DPCM 11 marzo 2020, la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie così come normativamente previste;
- L'obbligo in tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, di procedere alla costante sanificazione ed alla fornitura di guanti monouso al fine di evitare il contatto diretto con le apparecchiature;
- Ai titolari e/o gestori di esercizi preposti alla produzione ed alla vendita di prodotti di



panificazione nonché alla vendita di generi alimentari e delle attività che erogano servizi di pubblica utilità sul territorio comunale (banche, uffici postali, servizi assicurativi e finanziari, etc.), *con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio con modalità contingentate* o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata di almeno un metro tra i frequentatori (da disporsi in fila indiana) mediante la predisposizione di corridoi con elementi fisici (transenne, o altri elementi ritenuti idonei) nonché distanziatori opportunamente presegnalati al fine di contingentare l'accesso così come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. u) e gg) del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020; di fare divieto di erogazione dei suddetti servizi in locali o luoghi privi della presenza di responsabili o preposti;

- Il divieto di vendita di bibite e/o bevande refrigerate nonché di consumo sul posto e/o nelle immediate vicinanze dell'esercizio di vendita di alimenti e/o bevande, fatta eccezione per quelle deteriorabili (es.latte o suoi derivati);

**Inoltre,**

### **ORDINA**

Sino alla data del 13 aprile p.v.:

- La chiusura dei Cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'espletamento dei servizi di ricevimento salme e tumulazione; nonché la sospensione, sempre sino alla predetta data, di qualsiasi attività di iniziativa privata all'interno dei cimiteri;
- Il divieto di accesso a pinete, giardini, parchi, spiagge, arenili e scogliere;

**Inoltre,**

### **PROROGA**

A tutto il 13 aprile p.v., le disposizioni contenute nell'O.S. n.20 del 13 marzo 2020 in materia di Trasporto Pubblico Locale, nonché le disposizioni di cui all'O.S. n.26 del 24 marzo 2020 relative alla modalità di gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2;

### **RAMMENTA**

Che ai sensi del D.P.C.M 9 marzo 2020 – Art. 1), sono consentiti solo gli spostamenti nei pressi della propria abitazione, giustificati da esigenze di salute e/o di accompagnamento di anziani, inabili e di portatori di disabilità fisica o psichica, da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute. Resta vietata l'attività sportiva di jogging.

La presente Ordinanza Sindacale revoca e sostituisce, ad ogni effetto di legge, le precedenti Ordinanze Sindacali che, a tutt'oggi, hanno disciplinato le materie oggetto della presente.

### **AVVERTE**

- Che l'inottemperanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell'art.4 del D.L. 25.3.2020, n.19;



- Oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni.

#### **DISPONE**

- Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Taranto;
- di inviare copia alla Direzione Attività produttive e al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di inviare copia al Sig. Prefetto al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

#### **DEMANDA**

Alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale di Taranto la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;

#### **COMUNICA**

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.



**Il Sindaco**

**Rinaldo Melucci**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rinaldo Melucci', written over the printed name.